per l'uso razionale dell'energia che ha per obiettivo l'analisi dell'impatto di una strategia comunitaria di uso razionale dell'energia sulla riduzione dei gas a effetto serra (COM 98 – 246).

La Commissione ha infatti sottolineato come il ricorso alla cogenerazione sia interessante non solo in termini di risparmio di energia conseguibile, ma anche per il contributo alla protezione dell'ambiente. In particolare la cogenerazione contribuisce alla diminuzione dei gas a effetto serra.

L'obiettivo della Commissione, proposto nella comunicazione COM(97) 514 e nel parere del Comitato economico e sociale del maggio del 1998, è di realizzare il 18% della produzione elettrica totale tramite impianti di cogenerazione, che utilizzino sia gas naturale sia fonti rinnovabili di energia ed in particolare biomasse, consentendo di evitare emissioni di CO_2 per un ammontare di 65 milioni di tonnellate per anno.

Al fine di ridurre le emissioni dei gas climalteranti, la Commissione ha:

- presentato la Direttiva 99/296/CE, che modifica la Decisione 93/389/CE, che stabilisce un meccanismo per la sorveglianza delle emissioni dei gas serra. Essa impone agli Stati membri di comunicare i loro piani nazionali relativi alla diminuzione delle emissioni alla Commissione, che sottometterà rapporti periodici al Parlamento europeo.
- □ Adottato un "Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all'interno dell'Unione europea" (COM 2000 87) concernente uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, rivolto al settore delle grandi installazioni energetiche e industriali.
- □ Adottato una comunicazione al consiglio ed al parlamento europeo: "Verso un programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP)", che descrive le politiche e le misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (COM 2000 88).
- □ Promosso diverse misure fiscali destinate alla protezione dell'ambiente. La proposta di Carbon Tax (COM 92 226 e COM 95 172) e i tentativi di armonizzazione delle accise sui prodotti energetici sono attualmente in fase di negoziazione e di accordo politico con gli stati membri (COM 97 30).

2.4 La politica energetica nazionale e le iniziative regionali

Il principale documento di politica energetica nazionale, cui fare riferimento, ed in cui si definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è il **Piano Energetico Nazionale**.

L'ultimo aggiornamento, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'agosto del 1988, pur rimanendo valido nell'individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo e risparmio energetico) è un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo.

Come punto di partenza della politica energetica e della creazione del Mercato Interno dell'Energia, la Commissione europea, infatti, pone la liberalizzazione dei mercati energetici, l'introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell'energia elettrica e del gas, la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, ma soprattutto la realizzazione di un sistema di reti energetiche integrato ed adeguato non solo all'interno degli Stati membri, ma anche tra l'Europa e le principali aree terze fornitrici di energia.

Alla base di questo processo l'Italia ha recepito la Direttiva europea sul mercato interno dell'elettricità del 19 dicembre 1996 e la Direttiva europea sul mercato interno del gas, del dicembre 1998, rispettivamente con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e con il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Infine, accanto alla sicurezza degli approvvigionamenti, uno dei principali obiettivi della politica energetica europea è il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al livello del 1990 tra il 2008 ed il 2012.

Il recente processo di decentramento delle funzioni e competenze amministrative, attuato in molti settori dalla riforma Bassanini, ha cambiato il coinvolgimento e il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali anche in campo energetico.

2.4.1 Le principali norme sulle fonti energetiche rinnovabili, sul risparmio energetico e sul libero mercato

Si indicano le principali norme sulle fonti energetiche rinnovabili e sul risparmio energetico derivanti dall'applicazione del Piano Energetico Nazionale, dalle Leggi 9/91 e 10/91, dall'aggiornamento del D.P.R. 412/93 con il D.P.R. 551/99, dai "Libri Bianchi" sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e in Italia e dai Decreti Legislativi 79/99 e 164/2000.

2.4.1.1 Il Piano Energetico Nazionale e le relative norme di attuazione

Il Piano Energetico Nazionale (PEN) del 10 agosto 1988, si è ispirato ai criteri di:

promozione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;
 adozione di norme per gli autoproduttori;
 sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Il P.E.N. aveva fissato l'obiettivo al 2000 di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 44%, con una ripartizione interna di questo mercato suddiviso in 300 MW di energia eolica, 75 MW di energia solare fotovoltaica e l'adozione da parte di tutte le Regioni di Piani d'Azione per l'utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio territorio.

La Legge 9 gennaio 1991, n. 9, "Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", ha introdotto l'aspetto significativo della parziale liberalizzazione della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, che per diventare operativa doveva solo essere comunicata. La produzione da fonti convenzionali, invece, rimaneva vincolata all'autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA).

L'art. 20, modificando la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, consentiva alle imprese di produrre energia elettrica per autoconsumo o per la cessione all'ENEL. L'impresa autoproduttrice, se costituita in forma societaria, poteva produrre anche per uso delle società controllate o della società controllante. Questo principio riduceva solo in parte il monopolio dell'ENEL, perché vincolava la cessione delle eccedenze energetiche all'ENEL stessa. Tali eccedenze vengono ritirate a un prezzo definito dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) e calcolato in base al criterio dei costi evitati, cioè i costi che l'ENEL avrebbe dovuto sostenere per produrre in proprio l'energia elettrica acquistata. In questo modo si è cercato di fornire benefici economici a quei soggetti che, senza ridurre la propria capacità produttiva, adottavano tecnologie che riducevano i consumi energetici.

L'art. 22 ha introdotto incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o assimilate e in particolare da impianti combinati di energia e calore. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio venivano fissati dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), il quale si preoccupava di assicurare prezzi e parametri incentivanti. Gli impianti con potenza non superiore ai 20 kW "vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica".

Con l'ormai famoso provvedimento n. 6 del 1992, detto anche "CIP 6", il Comitato Interministeriale Prezzi aveva fissato il termine per la concessione degli incentivi in 8 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; allo scadere di questo periodo il prezzo di cessione rientrava nei criteri del costo evitato. Sempre nello stesso provvedimento il CIP aveva stabilito la condizione di efficienza energetica per l'assimilabilità alle fonti rinnovabili, calcolata con un indice energetico che premiava le soluzioni a più alto rendimento elettrico. Il provvedimento in questione è stato, di fatto, ritirato nel 1996. Solo gli impianti che hanno concluso un contratto preliminare con l'ENEL entro il 31 dicembre 1996 stanno ricevendo il pagamento stabilito dal provvedimento; nessun altro impianto o progetto può beneficiare di queste tariffe.

La Legge 9/91 dedica, inoltre, l'art. 23 alla circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti che usano fonti rinnovabili e assimilate: "All'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale aziende speciali degli enti locali e a società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate può circolare liberamente. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'Industria e i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione sono determinati dal CIP, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze".

La **Legge 9 gennaio 1991, n 10,** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.

L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.

In particolare, il comma 7 dell'art. 4, che prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e sevizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione, è rimasto inapplicato.

L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima.

Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.

L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).

Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.

Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

L' art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.

L'art.31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.

L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione da una miriade di decreti, non sempre effettuata.

Uno dei più significativi è, forse, il **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal **D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551** "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.

In particolare il suddetto decreto ha:

suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica;
stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento;
classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore;
definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda;
previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.

Dal 1982 in poi, l'attività della **Regione Lombardia,** in campo energetico, si è concentrata, principalmente, sull'applicazione della Legge 308/82 e successivamente della Legge 10/91 in tema di gestione dei fondi delegati dallo Stato.

Non sono mancate iniziative regionali autonome per promuovere, ulteriormente, l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili:

- la **l.r.** 15/85 che consentiva di finanziare studi e ricerche nel campo dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
- la l.r. 50/89 che concedeva, a seguito di una convenzione con Finlombarda, contributi in conto interesse per attuare progetti di produzione di energie rinnovabili;
- la **l.r.** 26/95 che fissava "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica";
- la l.r. 33/91 che ha istituito il Fondo per la Ricostituzione delle Infrastrutture Sociali in Lombardia FRISL quale strumento finanziario regionale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia tra cui si possono segnalare le iniziative F) Montagna e P) Uso Razionale dell'energia di incentivazione, rispettivamente, di interventi di metanizzazione di territori montani e di risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e assimilabili;
- la l.r. 40/94 che promuove la diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane (di questa legge, è stato previsto l'ampliamento a comprendere ulteriori iniziative a favore del rinnovamento del parco automobilistico, nel 2003);
- infine la **l.r.** 36/96 che in occasione del trasferimento alle Regioni dell'art. 11 della Legge 10/91 relativo agli impianti industriali, fissa da una parte norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e dall'altra istituisce le agenzie locali per l'energia denominate "Punti Energia" con compiti di supporto alle amministrazioni locali.

In merito all'applicazione del **D.P.R. 412/93** e del successivo **D.P.R. 551/99** che attribuiscono alle Regioni funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti in atmosfera, la Regione Lombardia ha da tempo costituito e coordinato Commissioni tecniche interprovinciali in materia di energia, allo scopo di:

- emanare le linee guida regionali per l'attuazione delle attività di manutenzione e controllo degli impianti termici;
 promuovere Accordi Volontari con le Associazioni di categoria dei manutentori per uniformare le modalità e i costi della manutenzione garantendone la qualità della stessa;
- aprire dei tavoli di raccordo con i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici (VV.F., ISPESL, ASL) ed, in particolare, promuovere l'attivazione di concertazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- promuovere campagne di informazione al pubblico in merito alle iniziative degli Enti locali per l'esercizio e il controllo degli impianti termici.
- □ redigere rapporti sullo stato di attuazione delle attività di controllo in Regione Lombardia;
- stabilire un formato standard regionale per la costituzione dei catasti termici degli impianti a livello locale, raccordati con una banca dati sintetica a livello regionale.

I risultati della campagna di controllo sugli impianti termici effettuata in Lombardia nel biennio 1999-2000 e i punti chiave dell'Accordo Volontario, siglato il 6 marzo 2002, tra la Regione Lombardia e le Associazioni di Categoria Regionali di Manutentori, sono descritti in **Appendice 4**.

Rilevante è stato, infine, l'**Accordo di Programma Quadro** tra i Ministeri dell'Ambiente e del Tesoro e la Regione Lombardia, siglato nella sua forma esecutiva il 2 febbraio 2001 e poi notevolmente ampliato nei suoi contenuti e nelle relative possibilità economiche nel 2002 attraverso un apposito atto integrativo; quest'ultimo, a completamento del primo, comporta una nuova serie di iniziative finanziate congiuntamente dai partecipanti:

interventi per la mobilità sostenibile, tramite la diffusione dei veicoli ecologici, le stazioni di ricarica e interscambio per le auto elettriche, i programmi di mobilità sostenibile per le aree critiche, le forme di sostegno al rinnovamento del parco automobilistico privato e pubblico lombardo; produzione di energia con riduzione delle emissioni climalteranti mediante la diffusione di combustibili a basso impatto ambientale, l'uso per fini energetici delle biomasse, la diffusione del teleriscaldamento e degli impianti ad energia solare (termica e fotovoltaica), l'impiego del metano negli impianti di riscaldamento; attivazione di studi e sperimentazioni pre-industriali per l'uso del vettore energetico idrogeno (produzione, trasporto, stoccaggio, normativa, economia) nell'ambito di un piano d'azione allargato ai principali soggetti della ricerca e degli operatori industriali; monitoraggio e studio degli inquinanti atmosferici: estensione dell'inventario delle emissioni (già realizzato da alcuni anni) ai gas climalteranti, monitoraggio degli effetti dell'ozono, ricerca sulla formazione e distribuzione delle PM10, studio delle tecnologie disponibili sul mercato per ridurre le emissioni inquinanti, ammodernamento della rete di rilevamento della qualità dell'aria; interventi per il miglioramento delle prestazioni ambientali e della riqualificazione ambientale delle aree regionali protette; interventi ad ampio spettro nella bonifica delle aree inquinate e del recupero delle aree in emergenza

Il valore complessivo dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia supera, considerando gli investimenti dei quali viene prevista l'attivazione da parte di terzi, il miliardo di euro al 2004-2005.

ambientale, della mitigazione degli effetti dell'attività aeroportuale, del sostegno al settore agro-forestale.

Il suddetto Accordo fornisce larga parte degli mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle 63 schede che compongono il **Libro Azzurro** dell'aprile 2002, il documento che ha raccolto tutte le iniziative che la Regione Lombardia pone in atto per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e per lo studio dei fenomeni ad esso correlati.

2.4.1.2 Gli strumenti e le agevolazioni fiscali

Come diretta continuazione delle agevolazioni contemplate nella Legge 10/1991 possiamo considerare i benefici fiscali, previsti all'art. 1 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (che contiene misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), prorogati o ampliati dalle successive leggi finanziarie (n. 448 del 23 dicembre 1998, n. 488 del 23 dicembre 1999 e n. 388 del 23 dicembre 2000).

In particolare l'IVA sulle prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si riduce dal 20% al 10% per i fabbricati destinati prevalentemente ad uso abitativo privato e sono previste agevolazioni tributarie per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, mirati al conseguimento del risparmio energetico e all'adozione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

I benefici sono stati estesi al biennio 1998-1999. I soggetti beneficiari delle agevolazioni tributarie in oggetto sono:

i proprietari delle unità immobiliari;
i pieni proprietari o i nudi proprietari;
i titolari di un diritto reale (ad es. usufrutto o uso);
coloro che detengono l'unità immobiliare in base ad un titolo idoneo (ad es. gli inquilini o i comodatari);
i soci di cooperative divise o indivise;
i soci di società semplici, di società di fatto e gli imprenditori individuali anche in forma di impresa familiare;
i soggetti che svolgono attività d'impresa, con riferimento ai beni non classificati come strumentali o merce.

Il governo italiano, seguendo l'esempio dei paesi scandinavi e dell'Olanda, ha deciso di adottare, in collegato con la Legge Finanziaria n. 488 del 1999, la **Carbon Tax**, uno strumento fiscale che grava sui combustibili fossili in relazione al quantitativo di carbonio emesso durante il processo di combustione. La logica del tributo è quella di incentivare l'uso di prodotti energetici a basso contenuto di carbonio a danno di quelli ad alto contenuto. La Carbon Tax trova la sua legittimazione nell'impegno sulla riduzione del gas serra sottoscritto dal nostro governo a Kyoto.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:

favorire l'uso di combustibili che emettono meno anidride carbonica;
promuovere iniziative volte ad elevare l'efficienza energetica;
incrementare l'uso di fonti di energia rinnovabile.

Le caratteristiche della Carbon Tax sono innovative e in sintonia con una possibile riforma "verde" dell'intero sistema fiscale:

Chi inquina paga

Il nuovo tributo internalizza le diseconomie esterne associate alle emissioni di gas serra che il mercato non riesce a comprendere nel prezzo dei prodotti maggiormente inquinanti;

Aumenti progressivi

La Carbon Tax entrerà a pieno regime nel 2005 e nell'arco di questi sei anni verrà applicata apportando aumenti progressivi e graduali alle accise. Questo aspetto conferisce alla tassa una caratteristica comunicativa, in quanto il basso incremento previsto per il primo anno ha un effetto di annuncio, mentre il periodo pluriennale di adeguamento delle accise ai livelli stabiliti consente ai consumatori e al mondo produttivo di reagire per tempo al nuovo sistema tributario e adottare iniziative idonee a sopportare l'aumento dei prezzi: "Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, che [...] valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

Le misure intermedie delle aliquote vengono stabilite annualmente, per ciascuna tipologia di olio minerale, secondo due criteri:

- proporzionalità alla differenza tra la misura dell'aliquota all'entrata in vigore della legge e la misura della stessa stabilita per il 1° gennaio 2005;
- □ contenimento dell'aumento annuale tra il 10 e il 30% della differenza, di cui al punto precedente. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica le percentuali sono fissate rispettivamente al 5% ed al 20%.

Sono previste aliquote agevolate per oli minerali destinati alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 10% a prescindere dal combustibile impiegato. E' prevista, invece, l'esenzione dell'accisa in caso di produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili di energia. L'imposta deve essere versata "in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente";

Pressione fiscale invariata

La Carbon Tax "non deve originare aumenti della pressione fiscale complessiva". In particolare i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono destinati a:

- □ compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
- compensare la riduzione della sovratassa sul diesel per autotrazione;
- □ compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi;
- ☐ incentivare la riduzione delle emissioni inquinanti del settore energetico;
- promuovere il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

Effetti ambientali e occupazionali positivi

La Carbon Tax presenta, inoltre, positive ricadute sulla qualità ambientale e sull'occupazione.

Il Ministero ha stimato in 12 milioni di tonnellate di anidride carbonica in meno emesse in atmosfera la riduzione dovuta all'applicazione della tassa, mentre lo sgravio del costo del lavoro ed i nuovi investimenti, sollecitati dalla necessità di maggiore efficienza energetica, favoriscono la creazione di nuovi posti di lavoro.

2.4.1.3 Il mercato libero dell'energia

Nel quadro generale di liberalizzazione della produzione di energia elettrica, il **Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.** 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (detto anche "**Decreto Bersani**"), all'art. 11, comma 1 e 2, definisce i criteri generali a cui gli importatori e i soggetti

responsabili d'impianti di produzione di energia elettrica devono rispondere per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

- al fine d'incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (1° aprile 1999);
- l'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazione e produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita al 2% della suddetta energia eccedente i 100 GWh.

Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata. Il legislatore, infatti, specifica al comma 3 che "Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale".

Tale comma è stato poi tradotto e maggiormente sviluppato nel **D.M. 11 novembre 1999** -"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79"- articolo 5, relativo ai "certificati verdi".

E' inoltre sancita la priorità delle fonti rinnovabili sulle altre fonti primarie o tecnologie di produzione in quanto "il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia e il gas, e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tuta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata".

Per gli anni successivi al 2002, nel comma 5, si rinvia, all'emanazione di un decreto del M.I.C.A. che è stato, poi, tradotto nel D.M. 11 novembre 1999.

La Regione Lombardia ha approvato il **22 ottobre 1999** la **D.G.R. n. VI/45881**, in attuazione della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa ad "una prima individuazione dei bacini energetici regionali e programmazione territoriale in materia di energia elettrica". Nel febbraio del 2002, una nuova delibera ha esteso ai confini della Regione i limiti dei bacini, consentendo di fatto la massima libertà di aggregazione all'interno di tutto il territorio di sua competenza.

Con questi due provvedimenti, in attuazione dell'art. 14 del D. lgs. 79/99, si è cercato di facilitare l'aggregazione tra centri di consumo per l'accesso a tariffe energetiche agevolate prevedendo l'ammissione di ulteriori soggetti elegibili tra clienti idonei (oltre, quindi, ai distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete; gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale; l'azienda di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235) quali :

- le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili i cui consumi annuali di energia elettrica, pari a quelli stabiliti all'art. 14, comma 2,3 e 4, nell'anno precedente, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, siano stati superiori a 30 GWh e i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati nella stessa provincia.
- ☐ I soggetti succitati hanno diritto alla qualifica di clienti idonei, a decorrere dal 1 gennaio 2000, se aventi consumi non inferiori a 20 GWh e con dimensione minima di 1 GWh e a decorrere dal 1 gennaio 2002 se aventi consumi non inferiori a 9 GWh e con dimensione minima di 1 GWh:
- i soggetti del decreto i cui consumi siano ubicati nel territorio dei distretti industriali individuati ai sensi della l.r. 7/93;
- i soggetti i cui consumi siano ubicati nelle aree ammissibili agli interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento CEE 1260/99.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2000 e con alcune Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (es. Deliberazioni 30.06.1999, n. 91; 22.03.2001, n. 66 e 30.04.2001, n. 95 e 96) sono state

definite specifiche e ulteriori condizioni per favorire il libero mercato dell'energia elettrica e, in particolare, per la definizione della qualifica di cliente idoneo e per l'inserimento nel conseguente elenco dei clienti idonei.

In seguito alla cessione delle attività di dispacciamento e gestione della rete di trasmissione nazionale alla società Gestore della Rete (controllata dal Ministero del Tesoro), l'attività di trasmissione dell'ex Gruppo Enel si identifica con la società Terna.

Con il Decreto Legislativo 79/99 e gli adempimenti successivi, si sono poste in Italia le basi per l'effettiva liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica (la cui gestione economica è affidata al Gestore del Mercato (società per azioni costituita il 27 giugno 2000 dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) e la cui disciplina è predisposta sempre dal Gestore del Mercato, ma è approvata con Decreto dal Ministero delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas) ed è stato definita l'entrata nel mercato di nuovi operatori e di altri interlocutori oltre all'ex Enel:

- 1. AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) che fissa le condizioni atte a garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento e che può autorizzare la costituzione di contratti bilaterali, in deroga al mercato elettrico, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- 2. GRTN (Gestore della rete di Trasmissione Nazionale) che esercita attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e che con proprie delibere fissa le regole del dispacciamento;
- 3. GME (Gestore del mercato elettrico) che assume la gestione delle offerte di vendita e acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
- 4. AU (Acquirente Unico) che deve garantire, per i clienti vincolati, la fornitura dell'energia elettrica, la gestione dei relativi contratti e la tariffa unica a livello nazionale. I distributori possono acquistare energia per i propri clienti vincolati solo attraverso AU che, sulla base delle direttive fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, può stipulare dei contratti di vendita con i distributori elettrici.

Le transazioni economiche tra produttori e Acquirente Unico o tra produttori, rivenditori, grossisti e clienti idonei, di norma avvengono tramite un sistema di offerte-richieste controllate dal Gestore del Mercato Elettrico, dando così origine alla **"borsa dell'elettricità"**.

Poiché l'energia elettrica non può essere immagazzinata ed il Cliente ha bisogno che gli sia recapitata la quantità acquistata di energia elettrica, il sistema elettrico deve adeguare continuamente ed istantaneamente l'offerta (produzione) alla richiesta (domanda). La quantità di energia elettrica prelevata, istantaneamente, dai vari clienti non è controllabile per cui sorge la necessità di disporre di strumenti e meccanismi in grado di effettuare questo bilanciamento continuo tra produzione e domanda, sia per quanto riguarda la quantità fisica scambiata, che per le compensazioni economico-contrattuali.

E' previsto, quindi, **un mercato della riserva**, per i soli produttori , che è definito dalla capacità di generazione non ancora impegnata a produrre e che viene tenuta disponibile come riserva per una serie di servizi necessari al funzionamento del sistema stesso (es. sistema di regolazione primaria, secondaria e terziaria e di riavviamento dopo black-out), **un mercato del giorno prima** con offerte di vendita o acquisto di energia elettrica definite in termini di potenza e prezzo, **un mercato per la contrattazione** tramite offerte di impegno a immettere o prelevare energia con modifiche e riaggiustamenti rispetto al programma ipotizzato, **un mercato per la risoluzione delle congestioni** per risolvere le congestioni di rete risultanti dopo l'aggiustamento ed **un mercato per il bilanciamento in tempo reale** che ha la funzione di rendere disponibile al GRTN i mezzi da utilizzare per il bilanciamento in tempo reale della domanda con l'offerta di energia. Le compensazioni, o bilanciamento, sono effettuate direttamente dal Gestore di Rete.

Solo i clienti idonei (con determinate caratteristiche di consumi) sono abilitati a stipulare contratti e accordi diretti con i produttori o ad acquistare da rivenditori o grossisti tra loro in concorrenza, negoziando le tariffe di fornitura.

I clienti vincolati (con consumi più ridotti ma numericamente più numerosi) stipulano i contratti con il distributore e usufruiscono di una tariffa unica nazionale e regolamentata dall'AEEG.

Le principali Deliberazioni dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del gas, inerenti le tariffe dell'energia elettrica, sono le **n. 204/99** (per la definizione di potenza impegnata), **n. 317/2001** (per i corrispettivi di energia immessa in rete, bilanciamento e corrispettivo di riserva), **n. 163/2001** e **228/2001** (per i corrispettivi di trasporto).

Le regole del dispacciamento sono state introdotte, invece, con la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 95/2001.

Con la **Deliberazione 228/2001** dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, l'AEEG ha, inoltre, introdotto dal 1° gennaio 2002 la riforma della tariffa di trasporto dell'elettricità per i clienti del mercato libero, uniformandola a quella vigente per i clienti del mercato vincolato e abrogando la precedente Delibera 13/99 ed il meccanismo del vettoriamento che ha permesso le prime cessioni di energia sul mercato libero e permettendo, altresì, l'effettiva operatività della futura borsa elettrica o mercato libero organizzato.

La nuova normativa impone alle società distributrici di poter formulare, annualmente opzioni tariffarie anche per la sola fase di trasporto che sono offerte ai clienti idonei che dispongono di energia approvvigionata sul mercato libero.

Con la Deliberazione n. 50/2002 del 26 marzo 2002, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha integrato la normativa di accesso alle reti elettriche stabilendo le regole per richiedere e realizzare nuovi allacciamenti. Il provvedimento interessa, in particolare, l'allacciamento di impianti di generazione nuovi o ripotenziati e siti industriali di consumo e ha l'obiettivo di facilitare l'installazione di nuova capacità produttiva e rendere il mercato più trasparente e competitivo. Coloro che vorranno connettersi alla rete dovranno pagare il costo delle singole analisi tecniche e depositare una cauzione (anche sotto forma di garanzia bancaria) per coprire, almeno in parte, i costi dell'allacciamento, mantenere l'equilibrio economico-finanziario del gestori di rete e non comportare maggiori costi per la generalità dell'utenza servita dalle reti elettriche. Chi richiede l'accesso può realizzare direttamente l'allacciamento, sulla base delle specifiche tecniche definite dal gestore della rete.

Con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, che sarà raggiunta con la completa cessione delle centrali Genco dell'Enel, il mercato elettrico presenterà il nuovo assetto sotto schematizzato e il soddisfacimento dei nuovi criteri per accedere alla qualifica di cliente idoneo.

Assetto del mercato elettrico dopo il Decreto 79/99 **IMPIANTI CON CONTRATTO** IMPIANTI SENZA CONTRATTO ? MERCATO ELETTRICO Contratti bilaterali 9 ? ? Grossisti **ACQUIRENTE UNICO** ? ? Distributori **CLIENTI IDONEI CLIENTI VINCOLATI**

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144", detto anche "Decreto Letta" di recepimento della direttiva comunitaria, favorisce l'ingresso di nuovi operatori, anche attraverso la costruzione di nuovi impianti di rigassificazione e ha definito le norme per la disciplina dell'accesso al sistema nazionale del gas, stabilendo l'obbligo per le imprese di gas naturale di permettere l'accesso alle infrastrutture a coloro, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle condizioni tecniche (l'accesso non può essere rifiutato se il cliente sostiene il costo delle opere necessarie per colmare la carenza di capacità o connessione) e ridisegnando interamente la struttura del settore del gas prevedendo che le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale sia libere e aperte alla concorrenza.

Il decreto ha imposto, inoltre, requisiti di separazione contabile e societaria, optando per un regime di accesso alla rete e ai servizi di rete regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (che ha il compito di vigilare sull'applicazione della normativa per i clienti idonei, di regolare il trasporto, il dispacciamento e la distribuzione, di adeguare i valori tariffari ai costi separando l'attività di distribuzione da quella di vendita, di uniformare le condizioni di sicurezza delle reti di distribuzione del gas e di continuità della fornitura e di risolvere le controversie) e accelerando l'apertura del mercato libero.

Il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con **legge 9 aprile 2002, n. 55** "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", più noto come decreto "sblocca centrali", ha individuato, dopo un articolato confronto con le Regioni, nuove regole per evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e per garantire la necessaria copertura del fabbisogno del Paese. La legge avrà valore e conseguenze fino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Esso riguarda la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o di ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, che sono dichiarati